Statuto della Comunità dell'Emmanuele

PREMESSA

La Comunità dell'Emmanuele è un'associazione di fedeli di tutti gli stati di vita, nata nella corrente di grazia del Rinnovamento carismatico cattolico.

La Comunità trae il suo nome dalla Scrittura: «Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa 'Dio con noi'» (Mt 1,23).

EMMANUELE è "DIO CON NOI", presente nella vita quotidiana.

La vocazione della Comunità dell'Emmanuele si radica nel mistero dell'Incarnazione. È fondamentalmente secolare. I suoi membri, laici e chierici, desiderano mettere Gesù al centro della propria vita e sono chiamati a vivere nel mondo senza essere del mondo. Ricevono una medesima chiamata alla santità e all'annuncio del Vangelo (cfr. *Lumen Gentium*, 5).

Tutti i membri della Comunità dell'Emmanuele ricercano la propria santificazione nella vita ordinaria, familiare e professionale, alcuni di essi nel celibato per il Regno o nel ministero ordinato.

a. La grazia profonda della Comunità viene dall'adorazione eucaristica di Dio realmente presente in mezzo a noi: "EMMANUELE".

   Dall'adorazione nasce la compassione per ogni uomo che muore di fame, materialmente e spiritualmente. Dalla compassione nasce a sua volta la sete di evangelizzare[1] il mondo intero, e in particolare i più poveri.

b. L'effusione dello Spirito Santo, l'ascolto della Parola di Dio, la devozione a Maria Madre di Dio, la pratica sacramentale e liturgica e la comunione degli stati di vita – fondamenti della vita comunitaria[2] e apostolica – radicano la Comunità nella vita stessa della Chiesa.

c. L'ecclesiologia di comunione, e in particolare la comunione tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale[3] vissuta nella complementarietà degli stati di vita, è il cuore stesso della vita spirituale, fraterna e missionaria dei membri della Comunità dell'Emmanuele.

---

1. Nota di vocabolario - Nel presente Statuto i termini "evangelizzare", "evangelizzazione" e "missione" fanno riferimento all'annuncio della Buona Novella nel rispetto della libertà religiosa di ciascuno. Cfr. c. 748 § 2 del Codice di Diritto Canonico (CIC) e c. 586 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali (CCEO).
2. Nota di vocabolario - Il termine "comunità" non è usato qui nel senso ristretto di comunità che vive sotto lo stesso tetto, né di comunità religiosa, ma nel senso ampio di associazione animata da uno spirito comunitario. I termini "comunità" e "comunitario" nel presente Statuto non fanno mai riferimento alla vita religiosa ma sempre alla vita associativa come proposta nei cc. 298-320 CIC e 573-583 CCEO.
3. Cfr. Concilio Vaticano II, Costituzione *Lumen Gentium*, 10: "Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico, quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, sono tuttavia ordinati l'uno all'altro, poiché l'uno e l'altro, ognuno a suo proprio modo, partecipano dell'unico sacerdozio di Cristo".

d. Tra i membri cattolici della Comunità dell'Emmanuele, alcuni possono ricevere una chiamata specifica. Nel cuore della Comunità, la Fraternità di Gesù propone un dono di sé attraverso una consacrazione[4] accompagnata da un impegno di disponibilità alla missione in ambito comunitario. Questa consacrazione, di tipo battesimale, si esplica secondo lo spirito e le modalità descritte più avanti nei paragrafi f, g, h. Come tutti i membri della Comunità, coloro che camminano nella Fraternità di Gesù sono chiamati alla santità secondo il carisma proprio dell'Emmanuele. Inoltre, qualunque sia il loro stato di vita, ricevono una chiamata a donarsi a Cristo in maniera definitiva all'interno della Comunità per sostenerla negli aspetti fondamentali, nella sua vita quotidiana e nella sua missione di evangelizzazione. La Fraternità di Gesù è anche depositaria della vocazione della Comunità dell'Emmanuele e della fedeltà al suo carisma.

e. La Fraternità di Gesù trae il suo nome da due passi della Sacra Scrittura: "Tutti erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui" (At 1,14); "Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre" (Mc 3,34-35). Essere fratello di Gesù significa desiderare di essere in comunione profonda con lui e amare i propri fratelli con l'amore del suo stesso Cuore.

   I membri della Comunità dell'Emmanuele che camminano nella Fraternità di Gesù sono chiamati, in modo particolare, a prendere Maria con sé e a mettere tutta la propria vita sotto la guida dello Spirito Santo.

   "Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi" (Ez 36,26-27).

f. La consacrazione nella Fraternità di Gesù è un rinnovo volontario della consacrazione battesimale (*Lumen Gentium*, 10) come dono totale di sé, vissuto nella Comunità dell'Emmanuele, per un impegno di disponibilità verso il Signore, la sua Chiesa, l'evangelizzazione. Essa esprime la volontà di lasciarsi consumare dall'Amore di Dio. Viene vissuta prima di tutto approfondendo le grazie della Comunità dell'Emmanuele.

   Tale consacrazione viene fatta a Gesù presente nell'Eucarestia nella grazia del Cuore di Gesù, secondo la tradizione di Paray-le-Monial.

g. La consacrazione comporta un impegno di disponibilità per la missione della Comunità dell'Emmanuele. Questa disponibilità è prima di tutto una decisione di offrire se stessi in maniera radicale alla volontà di Dio, attraverso incarichi, servizi o missioni richiesti dalla Comunità.

h. Perciò i membri della Comunità dell'Emmanuele consacrati nella Fraternità di Gesù hanno come scopo quello di accogliere il fuoco della carità di Cristo e di farlo propagare, innanzi tutto nella stessa Comunità dell'Emmanuele e, con essa, ovunque vengano inviati.

---

4. Nota di vocabolario - Il termine "consacrazione" è qui preso nel senso di consacrazione dei battezzati secondo la *Lumen Gentium*: "Infatti per la rigenerazione e l'unzione dello Spirito Santo i battezzati vengono consacrati per formare un tempio spirituale e un sacerdozio santo..." (*Lumen Gentium*, 10).

DISPOSIZIONI GENERALI

I. – NATURA E FINE

1. La Comunità dell'Emmanuele è un'associazione pubblica internazionale di fedeli di tutti gli stati di vita (conformemente ai cc. 298-320 e 327-329 CIC) che desiderano impegnarsi insieme in una vita secolare sia contemplativa che apostolica all'interno della Chiesa cattolica. Ha sede in Boulevard du Général Koenig n. 18, 92200 Neuilly-sur-Seine, Francia.

   I fedeli cattolici orientali membri della Comunità seguono la disciplina delle loro rispettive Chiese nel rispetto delle loro diverse tradizioni rituali (cfr. c. 40 §§ 2 e 3 CCEO).

   Tutti i membri, laici e chierici, si riconoscono reciprocamente come fratelli e sorelle in Cristo, con la medesima chiamata alla santità e all'annuncio del Vangelo.

   Vogliono realizzare tale chiamata ciascuno secondo il proprio stato di vita e il proprio ministero. Si impegnano a formare insieme una stessa Comunità, e si promettono reciprocamente un'assistenza attiva materiale, fraterna e spirituale per la vita di santificazione e per l'annuncio del Regno di Dio.

2. Secondo lo spirito descritto nella Premessa, le grazie di adorazione, di compassione e di evangelizzazione a cui la Comunità aspira sono radicate nei sacramenti – in modo particolare dell'Eucaristia (o Divina Liturgia) e della riconciliazione –, nella preghiera personale e comunitaria, nell'apertura del cuore allo Spirito Santo, nella fiducia nella Vergine Maria, Madre dell'Emmanuele.

3. Attraverso la vita fraterna e le diverse attività comuni la Comunità si propone la santificazione dei suoi membri e partecipa al "fine apostolico generale della Chiesa[5]".

   Questa partecipazione alla missione della Chiesa associa la Comunità:

   – all'evangelizzazione delle persone, credenti e non credenti (nel pieno rispetto del diritto di ciascuno alla libertà religiosa);
   – all'evangelizzazione del mondo della cultura;
   – al servizio dei malati e dei poveri;
   – all'educazione e alla formazione umana e spirituale, soprattutto dei giovani e dei bambini;
   – al servizio di promozione della famiglia, dell'insegnamento sociale della Chiesa e di una ecologia integrale.

   Tutte queste attività, anche culturali ed educative, caritative o sociali, sono compiute esplicitamente nel Nome di Gesù Cristo e si accompagnano all'annuncio della Buona Novella, secondo la fede della Chiesa cattolica. Sono illuminate dall'insegnamento della Chiesa, nella sottomissione fiduciosa al suo Magistero.

5. Concilio Vaticano II, Decreto *Apostolicam Actuositatem*, 19: "aliae finem generalem Apostolicam Ecclesiam sibi proponunt".

II. – MEMBRI, PROBAZIONE, IMPEGNO

4. Nel rispetto dei canoni 316 CIC e 580 CCEO, possono impegnarsi nella Comunità persone battezzate e cresimate nella Chiesa cattolica, maggiorenni secondo il diritto canonico[6] e secondo il diritto nazionale, che abbiano effettuato un periodo probatorio (cfr. art. 11), che aderiscano allo spirito della Comunità e che siano espressamente accettate dal Moderatore generale e dal Consiglio internazionale della Comunità (d'ora in poi Consiglio o Consiglio internazionale, cfr. artt. 38-42) o dai loro rappresentanti locali a ciò appositamente delegati.

5. Nessun impegno, consacrazione o disponibilità menzionati nel presente Statuto - sia per la Comunità dell'Emmanuele che per la Fraternità di Gesù - vincola sotto pena di peccato.

6. La Comunità comprende membri di ogni stato di vita (cfr. canoni 298 e 307 CIC e 578 CCEO):
   - laici sposati o celibi;
   - uomini e donne consacrati nel celibato per il Regno;
   - seminaristi e diaconi in vista del sacerdozio;
   - diaconi permanenti;
   - sacerdoti della Chiesa latina o delle Chiese cattoliche orientali.

   Per i sacerdoti appartenenti a Chiese orientali *sui iuris* si presterà attenzione affinché sia rispettata l'osservanza del loro rito proprio (cfr. c. 28 CCEO), fatta salva la disposizione del c. 674 CCEO.

7. I chierici già incardinati in una diocesi o in una eparchia possono impegnarsi come chierici associati (cfr. art. 27).

8. Le persone già impegnate nella vita consacrata ai sensi dei canoni 573-746 CIC e 572 e 410 CCEO possono, con il consenso scritto dei loro legittimi superiori, impegnarsi nella Comunità dell'Emmanuele come membri associati, nel rispetto degli obblighi propri dell'Istituto al quale appartengono[7].

9. I battezzati non cattolici non possono essere ammessi all'impegno ordinario nella Comunità.

   Tuttavia possono partecipare come "fratelli associati" alla vita e alle grazie della Comunità nella misura in cui:
   - riconoscano nella Comunità una chiamata di Dio per loro;
   - si dichiarino pronti a rispettare la Chiesa Cattolica nel suo Mistero, nella sua identità, nel suo insegnamento, nella sua pratica sacramentale;
   - partecipino in modo significativo alle grazie della Comunità, alla sua vita e alle sue esigenze in modo compatibile con il rispetto e la lealtà dovuti alla Chiesa o comunità ecclesiale alla quale appartengono.

---

6. Cc. 97 CIC e 909 §§ 1 e 2 CCEO, diciotto anni.
7. Per i religiosi, cfr. cc. 307 § 3 CIC e 578 § 3 CCEO. Ciò non si applica ai monaci di rito orientale cattolico: cc. 433-504 CCEO.

Effettuano in questo spirito un tempo di probazione e sono ammessi come fratelli associati secondo una procedura analoga a quella dell'articolo 4.

Essi avranno allora, in accordo con il Moderatore generale e il Consiglio internazionale della Comunità e i rappresentanti locali a ciò appositamente delegati, un impegno particolare che specifichi la loro partecipazione alla vita comunitaria e il rispetto dei legami con la loro Chiesa o comunità ecclesiale. Non prendono parte al governo della Comunità e non hanno responsabilità nella formazione.

10. La Comunità comprende membri in periodo di probazione, membri impegnati – consacrati o no nella Fraternità di Gesù -, e, secondo uno statuto particolare, membri associati, fratelli associati e chierici associati. I membri – fratelli e chierici – associati non sono eleggibili come membri dei Comitati consultivi di zona e non hanno diritto di voto.

    Le persone che aderiscono allo spirito della Comunità, ma che per ragioni oggettive non possono sottostare a tutti gli obblighi, possono ugualmente essere ammesse, con l'accordo del Moderatore generale o del suo delegato, a impegnarsi in qualità di membri associati.

PROBAZIONE

11. L'impegno è preceduto da un periodo di probazione la cui durata e le cui tappe sono fissate da un regolamento interno, approvato e modificabile dal Consiglio internazionale della Comunità, sentito il parere del Consiglio della Fraternità di Gesù.

    A queste tappe di probazione si accede con l'accordo del Moderatore generale o del suo rappresentante locale.

12. I catecumeni che si preparano al Battesimo possono essere accolti in probazione, ma non ammessi all'impegno.

IMPEGNO

13. L'impegno nella Comunità dell'Emmanuele è annuale; viene rinnovato ogni anno.

    L'impegno e il suo rinnovo si compiono tra i fratelli, davanti al Santissimo Sacramento, alla presenza dei responsabili locali.

    L'impegno comporta la seguente formula: "Io, ..., mi impegno nella Comunità dell'Emmanuele".

III. – VITA, DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI

14. I membri della Comunità dell'Emmanuele si impegnano a una vita fraterna contemplativa e apostolica nel mondo e nella vita di ogni giorno.

15. I membri della Comunità dell'Emmanuele si impegnano, al massimo delle loro possibilità, a:

- un lungo tempo quotidiano di preghiera personale (adorazione del Santissimo Sacramento se possibile);
- la partecipazione quotidiana all'Eucarestia nel rispetto delle prescrizioni liturgiche e delle tradizioni proprie; per i sacerdoti la celebrazione quotidiana[8];
- una preghiera quotidiana di lode celebrata nella gioia e comunitariamente quando è possibile;
- la partecipazione regolare al sacramento della riconciliazione.

16. I membri della Comunità dell'Emmanuele si impegnano a una vita comunitaria che favorisca lo spirito di adorazione, di compassione e di evangelizzazione.

    Questa vita comunitaria è secolare, adattata alla normale vita quotidiana nel mondo attivo e alla situazione personale di ciascun membro.

    Ogni membro della Comunità dell'Emmanuele partecipa a una "*maisonnée*". In esse l'obiettivo comune è vivere la vita fraterna, la condivisione della Parola di Dio, la santificazione, la compassione, la vita apostolica. Il ritmo e le modalità degli incontri delle *maisonnée* sono stabiliti da un regolamento interno, approvato dal Consiglio internazionale della Comunità.

    Ogni membro partecipa anche agli incontri comunitari mensili locali.

17. Possono esistere *maisonnée* residenziali. In ogni caso non è ammessa la residenza comune per i celibi dei due diversi sessi. Appartamenti autonomi, anche se all'interno di uno stesso edificio, costituiscono in questo senso residenze separate.

18. Ciascun membro della Comunità aderisce agli orientamenti proposti dal Moderatore generale e dal Consiglio internazionale della Comunità. Seguendo le loro indicazioni, partecipa, secondo la propria misura, alle attività apostoliche proposte dalla Comunità e ai servizi.

19. Ogni membro beneficia della preghiera e del consiglio dei fratelli. Secondo il diritto comune, ciascuno può ricorrere liberamente a un confessore o a un direttore spirituale, ferma restando la disciplina della Comunità: nel cammino comunitario ciascuno è aiutato da un accompagnatore, distinto dai responsabili locali della Comunità. Ogni membro è accompagnato da una persona dello stesso sesso. L'accompagnatore è tenuto alla riservatezza.

20. In funzione delle proprie possibilità e dei propri impegni familiari, ciascuno versa una giusta partecipazione finanziaria alla vita e all'apostolato della Comunità, di cui fissa liberamente l'importo.

21. La Comunità fornisce ai propri membri una formazione biblica, teologica e spirituale, conforme allo spirito del Concilio Vaticano II e alle diverse tradizioni rituali[9], e, in generale, all'insegnamento della Chiesa. Tale formazione approfondisce anche la vita mistica di contemplazione e di azione secondo il carisma proprio della Comunità dell'Emmanuele.

---

8. Cfr. c. 904 CIC e c. 3781 CCEO.
9. In accordo con i cc. 40, 403, 405, 576 § 1 del CCEO sull'osservanza del rito orientale proprio.

22. La Comunità è missionaria in ogni suo aspetto. Alcuni membri potranno, dietro loro richiesta, o in ogni caso con il loro libero consenso, essere inviati in diocesi o paesi stranieri.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

IV. – DISPOSIZIONI PER IL CLERO

23. La comunione profonda tra sacerdozio comune e sacerdozio ministeriale, vissuta nella complementarietà degli stati di vita, è centrale nel carisma della Comunità dell'Emmanuele (cfr. Premessa, c.). L'appartenenza del clero alla Comunità è essenziale alla vita di tutti i suoi membri nella loro chiamata comune alla santità e all'evangelizzazione. Insieme, chierici e laici costituiscono un unico corpo missionario al servizio della Chiesa.

    I sacerdoti e i diaconi della Comunità dell'Emmanuele sono impegnati nella Comunità e consacrati nella Fraternità di Gesù. Devono anche essere membri dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele, associazione pubblica clericale internazionale, eretta dalla Congregazione per il Clero.

    I seminaristi sono consacrati nella Fraternità di Gesù o in cammino verso tale consacrazione.

24. I chierici hanno gli stessi diritti e obblighi degli altri membri: vita fraterna, contemplativa e apostolica con adorazione e celebrazione dell'Eucarestia (Divina Liturgia) secondo il proprio rito, lode del mattino - comunitaria se possibile -, accompagnamento, partecipazione a una *maisonnée* e agli incontri comunitari, versamento di una giusta partecipazione finanziaria, adesione agli orientamenti proposti dal Moderatore generale e dal Consiglio internazionale, partecipazione alle attività apostoliche e ai servizi della Comunità (vedi artt. 14-22).

    In questa vita comunitaria fraterna con gli altri stati di vita i sacerdoti membri della Comunità trovano la fonte di un ministero sacerdotale costantemente rinnovato, il sostegno necessario per vivere la disciplina ecclesiastica nella fedeltà alla Chiesa, e la realizzazione della loro paternità spirituale (cfr. *Pastores dabo vobis*, 68 ; SACCE[10], art. 3).

25. Il Responsabile dei ministri ordinati della Comunità dell'Emmanuele è nominato dalla Congregazione per il Clero (cfr. cc. 158-163 e 317 § 1 CIC) da una lista di tre candidati proposta dal Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele, che indica un ordine di preferenza, una presentazione scritta di ogni candidato e, nel caso di candidato non incardinato nell'Associazione clericale, l'accordo scritto preventivo del suo Ordinario per questa eventuale nomina che implicherà un servizio a tempo pieno nell'Associazione. Tale lista è redatta dal Moderatore generale della Comunità, con il consenso del Consiglio dell'Associazione clericale espresso a maggioranza dei due terzi (SACCE, art. 17-1°).
    Il Responsabile dei ministri ordinati è membro di diritto del Consiglio internazionale, a cui partecipa come soprannumerario con diritto di voto, solo

10. Statuto dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele, allegato al presente Statuto.

per la durata delle sue funzioni. È pienamente associato al governo della Comunità.

Il sacerdote delegato alla formazione dei ministri ordinati è nominato dal Responsabile dei ministri ordinati con il consenso del Consiglio dell'Associazione clericale sentito obbligatoriamente il parere del Moderatore generale della Comunità dell'Emmanuele, per un mandato di cinque anni rinnovabile (cfr. SACCE, art. 18-2°). È membro di diritto del Consiglio internazionale della Comunità dell'Emmanuele, a cui partecipa come soprannumerario con diritto di voto per la durata del suo incarico.

26. I chierici possono essere incardinati in una diocesi (cfr. SACCE, Premessa, g, e art. 15) o nell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele (cfr. SACCE, Premessa, g, e art. 14).

27. Chierici già incardinati in una diocesi possono impegnarsi come chierici associati (cfr. art. 7) con l'accordo scritto del loro vescovo. Non camminano nella Fraternità di Gesù e non sono membri dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele (cfr. SACCE, art. 8). Un regolamento interno precisa le modalità del loro impegno.
Dopo un periodo di cammino e di discernimento come chierici associati potranno eventualmente chiedere di impegnarsi nella Comunità dell'Emmanuele e di consacrarsi nella Fraternità di Gesù:
- con l'accordo scritto del proprio vescovo,
- con l'accordo comune del Moderatore generale della Comunità e del Responsabile dei ministri ordinati.

L'impegno come membro effettivo nella Comunità dell'Emmanuele e la consacrazione nella Fraternità di Gesù implicano necessariamente l'adesione all'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele. Una convenzione con la loro diocesi stabilirà le modalità di esercizio del loro ministero nel rispetto della loro appartenenza all'Associazione clericale e alla Comunità (cfr. SACCE, art. 15).

28. Un Collegio di comunione è composto dal Consiglio della Comunità e dal Consiglio dell'Associazione clericale. Si riunisce in maniera ordinaria su convocazione del Moderatore generale della Comunità almeno una volta all'anno. Studia questioni ed esprime pareri relativi all'unità delle due associazioni e alle loro missioni comuni nella fedeltà al carisma dell'Emmanuele. I suoi pareri sono adottati a maggioranza di due terzi (vedi anche SACCE, art. 19). Il suo accordo è necessario affinché il Moderatore generale e il Responsabile dei ministri ordinati nominino l'economo (vedi art. 36).
Questo Collegio di comunione è presieduto dal Moderatore generale.

V. – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL CELIBATO CONSACRATO PER IL REGNO

29. Uomini e donne, laici, membri della Comunità dell'Emmanuele in cammino nella Fraternità di Gesù, possono ricevere la grazia di consacrarsi interamente nel celibato per il Regno, realizzando una disponibilità personale più completa per l'adorazione, la compassione e l'evangelizzazione,

L'impegno al celibato consacrato richiede lo spirito dei consigli evangelici, spirito di povertà e di disponibilità. Si assume all'interno della Comunità dell'Emmanuele, durante un ritiro della Fraternità di Gesù.

30. Un Regolamento di vita approvato dal Consiglio internazionale della Comunità e dal Consiglio della Fraternità di Gesù precisa le disposizioni particolari per la vita consacrata femminile e per quella maschile.

31. Il cammino che conduce all'impegno al celibato consacrato per il Regno all'interno della Comunità dell'Emmanuele e della Fraternità di Gesù comporta un tempo di probazione la cui durata è stabilita dal Regolamento di vita. L'impegno al celibato consacrato per il Regno è preso, dopo il tempo di probazione, per un periodo di tre anni, rinnovabile. Potrà essere seguito da un impegno definitivo, sempre preceduto dalla consacrazione nella Fraternità di Gesù. I fratelli e le sorelle della Comunità dell'Emmanuele e della Fraternità di Gesù sono i primi testimoni di questo impegno: si impegnano da parte loro a onorare e sostenere la persona nel suo cammino.

32. Su proposta del Moderatore generale il Consiglio internazionale elegge, tra i consacrati per il Regno, un uomo e una donna rispettivamente responsabili delle questioni specifiche allo stato di vita delle donne e degli uomini consacrati per il Regno. Essi sono membri di diritto del Consiglio internazionale (cfr. art. 38). La durata di questo incarico è di cinque anni, ed è rinnovabile; ma alle stesse condizioni - proposta del Moderatore e voto del Consiglio - può essere concluso.

    I due responsabili hanno cura che le persone chiamate al celibato consacrato per il Regno nella Comunità vivano la loro vocazione approfondendo le dimensioni umane e spirituali che sono precisate nei Regolamenti che normano questo stato di vita (cfr. art. 30).

VI. – GOVERNO

DISPOSIZIONI GENERALI

33. La Comunità dell'Emmanuele è governata dal Moderatore generale, assistito dal Consiglio internazionale della Comunità dell'Emmanuele, dal Consiglio della Fraternità di Gesù (cfr. art. 48-49) e dall'Ufficio internazionale (cfr. art. 43).

    Insieme essi costituiscono il Governo internazionale. Sono responsabili del bene comune della Comunità e delle persone, e fondamentalmente del carisma dell'Emmanuele.

    Un Comitato consultivo internazionale e dei Comitati consultivi di zona sono costituiti secondo le modalità descritte all'art. 46.

    Il Consiglio internazionale e il Moderatore generale sono eletti da un Collegio di preghiera e di elezione (cfr. artt. 35 e 47).

IL MODERATORE GENERALE

34. Il Moderatore generale è responsabile del governo della Comunità. Assicura il buon andamento della Comunità. Ne anima la santificazione, ne coordina la vita e l'evangelizzazione. Rappresenta la Comunità davanti alle autorità religiose e civili. Presiede il Consiglio internazionale, il Consiglio della Fraternità di Gesù, l'Ufficio internazionale e il Collegio di comunione.

35. È eletto dal Collegio di preghiera e di elezione a maggioranza dei due terzi, per un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta, tra i laici consacrati nella Fraternità di Gesù, appartenenti a uno dei seguenti organi:
    - Consiglio internazionale di nuova elezione,
    - Ufficio internazionale uscente,
    - Consiglio della Fraternità di Gesù.

    Qualora non faccia parte di uno di questi organi, il Moderatore uscente che abbia fatto un solo mandato può essere rieletto.

    Questa elezione deve essere confermata dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la vita, in applicazione del c. 317 § 1 CIC.

    Quando le funzioni del Moderatore generale hanno fine, egli non può più prendere parte al Consiglio internazionale della Comunità. Qualora venga eletto nel Consiglio internazionale della Comunità senza essere rieletto Moderatore, il suo mandato di membro del Consiglio cessa a pieno titolo. Viene allora sostituito nel Consiglio dal primo della graduatoria dei membri eletti supplenti (cfr. art. 38).

    Il Moderatore generale può rinunciare all'incarico prima del termine del suo mandato se ritiene di non essere più nelle condizioni di svolgere le sue funzioni. In tal caso, rispettando le suddette condizioni, il Collegio di preghiera e di elezione dovrà procedere all'elezione di un nuovo Moderatore generale per il periodo restante del mandato del suo predecessore.

    In caso di grave violazione alla dignità della sua funzione, alla probità, all'integrità morale, il Consiglio internazionale della Comunità e il Consiglio della Fraternità possono riunirsi per revocare il Moderatore generale con voto a maggioranza di quattro quinti. Ugualmente se il Moderatore generale sia colpito, nel corso del mandato, da una incapacità fisica o psichica di esercitare le sue funzioni. In tal caso, sempre nel rispetto delle condizioni sopra indicate, il Collegio di preghiera e di elezione dovrà procedere all'elezione di un nuovo Moderatore generale per il periodo restante del mandato del suo predecessore.
    La revoca del Moderatore generale e l'elezione del suo successore dovranno essere confermate dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (c. 317 § 1 CIC già citato).

36. Il Moderatore generale esercita la sua autorità sia in modo ordinario o diretto, se necessario con il parere o l'accordo del Consiglio (cfr. artt. 41 e 42), sia per delega. Una delega speciale per un atto particolare può essere data in forma scritta. La delega generale per un insieme di atti o per un incarico pastorale deve essere concessa in forma scritta e ricevere l'accordo del Consiglio internazionale (art. 41). La persona delegata non può subdelegare senza l'accordo del Moderatore generale.

    Se necessario, il Consiglio internazionale, sotto la presidenza del Moderatore generale, può delegare alcune sue responsabilità a consigli o uffici locali.

    Riguardo alla gestione, il Moderatore generale è assistito dall'economo, che è nominato congiuntamente dal Moderatore generale della Comunità e dal Responsabile dei ministri ordinati, con l'accordo del Collegio di comunione, espresso a maggioranza dei due terzi (cfr. SACCE art. 34).

    L'economo assiste alle sedute del Consiglio con diritto di voto.

37. Il Responsabile dei ministri ordinati è istituito dalla Congregazione per il Clero su proposta del Moderatore generale della Comunità, alle condizioni previste all'art. 25 del presente Statuto.

IL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELLA COMUNITÀ DELL'EMMANUELE

38. È formato da:
    - quindici membri eletti titolari,
    - cinque membri di diritto,
    - e cinque membri eletti supplenti.

    I membri sono eletti per cinque anni tra i membri impegnati della Comunità dell'Emmanuele, consacrati nella Fraternità di Gesù e facenti parte del Collegio di preghiera e di elezione (cfr. art. 47). Sono liberi di accettare il mandato. Questi mandati sono rinnovabili una sola volta.

    I membri di diritto sono i seguenti:
    - il Responsabile dei ministri ordinati, istituito dalla Congregazione per il Clero (cfr. SACCE art. 17-1°);
    - il sacerdote delegato alla formazione dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele, nominato dal Responsabile dei ministri ordinati con l'accordo del suo Consiglio (cfr. SACCE art. 18-2°);
    - la Responsabile per le questioni specifiche relative alle donne consacrate per il Regno, eletta dal Consiglio internazionale della Comunità su proposta del Moderatore generale (cfr. art. 32);
    - il Responsabile per le questioni specifiche relative agli uomini consacrati per il Regno, ugualmente eletto dal Consiglio internazionale della Comunità su proposta del Moderatore generale (cfr. art. 32);
    - l'economo, nominato congiuntamente dal Moderatore generale e dal Responsabile dei ministri ordinati con l'accordo del Collegio di comunione (cfr. art. 28).

    I membri eletti supplenti non prendono parte alle sedute del Consiglio. Sono chiamati a sostituire, quando necessario, i membri titolari eletti che rinunciano alle loro funzioni durante il mandato. A tale scopo sono inseriti in una graduatoria in ordine decrescente in funzione del numero di voti ottenuti all'ultimo scrutinio del Collegio di preghiera e di elezione.

    I membri eletti titolari e i membri di diritto partecipano al Consiglio con diritto di voto.

39. Il Consiglio fissa, insieme al Moderatore generale, gli orientamenti generali della vita, dell'apostolato, della formazione della Comunità in conformità con il carisma che le è proprio. È garante della comunione e della solidarietà nella Comunità. È convocato dal Moderatore generale almeno quattro volte all'anno.

40. Il funzionamento del Consiglio, e più in generale del governo internazionale della Comunità, è oggetto di un regolamento interno approvato dai Consigli.
    L'ordine del giorno del Consiglio internazionale è fissato dal Moderatore generale.

41. L'ACCORDO DEL CONSIGLIO INTERNAZIONALE è richiesto quando il Moderatore generale:
    - costituisce l'Ufficio internazionale;
    - definisce e modifica le zone;
    - adotta i regolamenti interni di cui si parla nel presente Statuto;
    - approva gli impegni al celibato;
    - conclude convenzioni che impegnano la Comunità sul lungo termine e che non sono di competenza dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele;
    - designa, conferma o rinnova nel loro incarico i delegati del Moderatore generale, i responsabili dei grandi servizi apostolici, spirituali o materiali;
    - delega in modo permanente una parte dei propri poteri di Moderatore generale;
    - nomina l'economo;
    - approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuali;
    - prende decisioni importanti relative al patrimonio: gli atti di disposizione e gli atti di straordinaria amministrazione.

    Dopo ciascuna delle sue riunioni il Consiglio internazionale trasmetterà al Consiglio dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele il resoconto delle decisioni prese.

42. IL PARERE DEL CONSIGLIO INTERNAZIONALE è richiesto quando il Moderatore generale:
    - conferma gli Uffici di zona;
    - nomina i membri non eletti del Comitato consultivo internazionale;
    - convoca le riunioni dei Comitati consultivi e redige il loro ordine del giorno;
    - convoca il Collegio di preghiera e di elezione.

    Il parere del Consiglio è richiesto anche per l'ammissione di candidati al sacerdozio destinati ad essere incardinati nell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele o di sacerdoti che richiedano tale incardinazione.

L'UFFICIO INTERNAZIONALE

43. Il Moderatore generale costituisce, con l'accordo del Consiglio, un Ufficio internazionale per assisterlo nel governo abituale della Comunità. Questo Ufficio è presieduto dal Moderatore generale ed è costituito dal Responsabile dei ministri ordinati (cfr. artt. 25 e 37), dai Responsabili per le questioni specifiche al celibato consacrato per il Regno (cfr. art. 38), dai delegati del Moderatore generale per le zone (cfr. art. 45), dall'economo (cfr. art. 36) e da altri responsabili di grandi servizi centrali nominati nel Consiglio internazionale (cfr. art. 41).

    L'Ufficio internazionale aiuta il Moderatore generale nella gestione quotidiana della Comunità, nel coordinamento dei diversi organi locali di governo e nella preparazione delle pratiche che devono essere sottoposte al Consiglio (cfr. artt. 41 e 42).

DELEGA DEL GOVERNO AL LIVELLO LOCALE: ZONE E PROVINCE

44. Con l'accordo del Consiglio il Moderatore generale definisce le zone comunitarie secondo il numero di persone, i poli di attività e il grado di sviluppo della Comunità.

    All'interno di tali zone vengono definite delle province. L'organizzazione delle zone e delle province è stabilita con un regolamento interno approvato dal Consiglio internazionale.

45. Un delegato del Moderatore generale per una zona è da questi nominato con l'accordo del Consiglio. Esercita la propria responsabilità per delega del Moderatore generale, al quale con fedeltà rende conto della propria missione. Deve essere consacrato nella Fraternità di Gesù. La sua delega cessa con la conclusione del mandato del Moderatore generale. Le sue funzioni possono ugualmente cessare in maniera anticipata sia per dimissione, sia per revoca da parte del Moderatore generale, con l'accordo del Consiglio internazionale.

    Il delegato del Moderatore generale lavora con un Ufficio e sente con regolarità il parere dei membri della Comunità consacrati nella Fraternità di Gesù.
    Insieme al suo Ufficio ha il compito di animare la vita della Comunità e della Fraternità nella zona che gli è affidata.
    Supervisiona la messa in atto - da parte dei responsabili locali – dell'accompagnamento delle persone, delle attività apostoliche e della formazione come definita dal Consiglio.
    Approva gli impegni nella Comunità, con l'accordo del suo Ufficio.
    Agisce in collegamento e sotto il controllo del Moderatore generale, al quale rende conto con regolarità. Sotto la responsabilità del Moderatore generale lavora in comunione con le altre zone. Allo stesso modo, è in relazione con il vescovo o i vescovi o gli Ordinari della zona.

    I delegati del Moderatore generale non possono cumulare tale incarico con quello di membro del Consiglio internazionale. Se un membro del Consiglio internazionale accetta l'incarico di delegato di zona rinuncia a quello di consigliere. Viene allora sostituito dal primo in graduatoria dei membri eletti supplenti (cfr. art. 38). I delegati del Moderatore generale partecipano al Consiglio internazionale senza diritto di voto, come stabilito nel regolamento interno.

    Il Governo internazionale ha la capacità di intervenire nel governo della zona, della provincia e di ogni altra entità geografica quando si tratta dell'interesse delle persone, delle questioni apostoliche, delle relazioni ecclesiali, e della messa in pratica del carisma proprio della Comunità, e più in generale del dinamismo della zona in solido con l'insieme.

I COMITATI CONSULTIVI DI ZONA E IL COMITATO CONSULTIVO INTERNAZIONALE

46. 1°) La Comunità è dotata di un organo consultivo posto sotto la responsabilità del Moderatore generale. Tale organo è composto da un Comitato consultivo internazionale e da Comitati consultivi di zona.

    Tutti i Comitati consultivi comportano tre quarti di membri eletti.

I membri non eletti del Comitato consultivo internazionale sono nominati dal Moderatore generale, sentito il parere del Consiglio.
I membri non eletti di ogni Comitato consultivo di zona sono nominati dal Delegato del Moderatore per la zona sentito il parere dell'Ufficio di zona e con l'accordo del Moderatore generale.
Il mandato di tutti i membri è di cinque anni.

2°) Per essere eleggibile in un Comitato consultivo di zona occorre essere impegnati nella Comunità, consacrati o in probazione nella Fraternità di Gesù; per essere eleggibile nel Comitato consultivo internazionale occorre essere membro di un Comitato consultivo di zona o di un Ufficio di zona.

Il numero di persone da eleggere per il Comitato consultivo internazionale e per i Comitati consultivi di zona è fissato dal Consiglio in proporzione al numero degli impegnati. Il Comitato consultivo internazionale è composto da cento membri.

Le elezioni si svolgono in due fasi:
- i membri impegnati di ogni zona eleggono i membri eletti del Comitato consultivo della zona;
- i membri dei Comitati consultivi di zona e degli Uffici di zona eleggono coloro che tra di loro saranno membri eletti del Comitato consultivo internazionale.
Il momento delle elezioni è fissato dal Consiglio internazionale. Il procedimento elettorale è oggetto di un regolamento interno approvato e modificabile dal Consiglio internazionale della Comunità e dal Consiglio della Fraternità di Gesù.

3°) I Comitati consultivi sono invitati dal Moderatore generale a riflettere con il Consiglio internazionale sulle questioni relative alla vita e al futuro della Comunità. A tale scopo forniscono e ricevono informazioni, procedono a studi che sono loro richiesti e forniscono pareri su questioni che sono loro sottoposte. Non hanno potere deliberativo né autorità.

4°) Le modifiche statutarie devono essere presentate dal Moderatore generale al Comitato consultivo internazionale per il suo parere.

5°) I Comitati consultivi vengono riuniti su iniziativa del Moderatore generale.

Il delegato del Moderatore generale per la zona e il suo Ufficio partecipano alle riunioni del Comitato consultivo della loro zona, e se necessario anche il Moderatore generale e i membri del Consiglio.

Il Moderatore generale, i membri del Consiglio internazionale e del Consiglio della Fraternità di Gesù, i membri dell'Ufficio internazionale, i responsabili dei grandi servizi apostolici nominati dal Consiglio, i membri del Consiglio dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele e i delegati del Responsabile dei ministri ordinati partecipano alle riunioni del Comitato consultivo internazionale.

IL COLLEGIO DI PREGHIERA E DI ELEZIONE

47. Il Collegio di preghiera e di elezione ha il compito di procedere nel discernimento e nella preghiera all'elezione dei membri del Consiglio internazionale e poi

all'elezione del Moderatore generale. Il Moderatore generale li riunisce in tempo utile.

È formato dai membri del Comitato consultivo internazionale (cfr. art. 46), del Consiglio internazionale della Comunità, del Consiglio della Fraternità di Gesù, dell'Ufficio internazionale e del Consiglio dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele.

Per l'elezione del Moderatore generale si procede come indicato all'articolo 35.

Sono eleggibili come membri del Consiglio internazionale della Comunità dell'Emmanuele solo i membri del Collegio di preghiera e di elezione consacrati nella Fraternità di Gesù.

Le elezioni del Consiglio si svolgono in uno spirito di preghiera allo Spirito Santo, di responsabilità libera e di ricerca della volontà di Dio. Si presterà particolare attenzione alla ricerca del bene comune, alla comunione degli stati di vita, allo sviluppo del carisma della Comunità al servizio della Chiesa e in profonda unione con essa, alla dinamica missionaria e alla rappresentatività internazionale.

L'insieme del procedimento elettorale è oggetto di un regolamento approvato e modificabile dal Consiglio internazionale della Comunità e dal Consiglio della Fraternità di Gesù.

VII. – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FRATERNITÀ DI GESÙ

48. È di competenza del Consiglio della Fraternità di Gesù, sotto l'autorità del Moderatore generale: tutto ciò che riguarda la fedeltà al carisma dell'Emmanuele, le basi della formazione e dell'accompagnamento, il dinamismo della Fraternità e l'organizzazione dei suoi ritiri.

    Il parere del Consiglio è richiesto per i passi di probazione e di consacrazione nella Fraternità di Gesù. Queste tappe del cammino sono fissate da un regolamento interno, approvato dai Consigli di Comunità e di Fraternità. Lo spirito e la cornice della consacrazione e della disponibilità per la missione nella Comunità dell'Emmanuele sono esposti nella Premessa.

49. Il Consiglio della Fraternità di Gesù è composto da nove membri che non appartengono né al Consiglio internazionale né all'Ufficio internazionale. Sono nominati dal Moderatore generale, due anni e mezzo dopo la sua elezione, per un mandato di cinque anni, tra i membri consacrati che abbiano maturato un'esperienza riconosciuta. Due di loro sono scelti tra i membri dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele che non siano membri del suo Consiglio.

50. Il Moderatore generale può riunire i due Consigli quando lo ritiene necessario per il bene della Comunità.

    Deve riunire il Consiglio della Fraternità di Gesù almeno tre volte all'anno.

DISPOSIZIONI DIVERSE

VIII. – SEPARAZIONE DALLA COMUNITÀ E DALLA FRATERNITÀ

51. La decisione di un membro di non rinnovare l'impegno annuale nella Comunità dell'Emmanuele comporta la sua uscita dalla Comunità e ugualmente dalla Fraternità se ne è membro. Questa decisione mette fine ai diritti e agli obblighi derivanti dal suo status di membro della Comunità. Tale decisione non ostacola la sua successiva riammissione in accordo con la Comunità

    Per i membri sacerdoti dovranno essere inoltre rispettate le disposizioni degli articoli 37 e 38 dello Statuto dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele.

52. Conformemente ai canoni 316 CIC e 580 CCEO i membri che abbandonassero pubblicamente la fede cattolica, o venissero meno alla comunione ecclesiastica, o ancora che fossero oggetto di una scomunica inflitta o dichiarata o ancora di una scomunica maggiore, saranno dimessi dalla Comunità.
    Un membro può essere dimesso anche per altre cause gravi, esterne, imputabili e giuridicamente provate. In particolare fanno parte di tali gravi cause i comportamenti che dimostrino una incompatibilità con gli obblighi dei membri della Comunità dell'Emmanuele e della Fraternità di Gesù, come codificati nel presente Statuto.
    La decisione di dimissione deve essere sempre preceduta da una ammonizione, che invita il membro a porre fine, entro sei mesi, alla situazione che gli è addebitata. In questo arco di tempo il Moderatore generale si adopererà per cercare di suscitare il pentimento del membro interessato. La decisione di dimissione può essere presa solo se la persona persista oltre tale termine nei fatti che gli sono addebitati. Durante tale arco di tempo i diritti e gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza alla Comunità possono essere sospesi.

    Un membro non può essere oggetto di una decisione di dimissione senza essere stato messo nelle condizioni di fornire spiegazioni al Consiglio internazionale, e al Consiglio della Fraternità di Gesù quando si tratti di membro consacrato nella Fraternità, nel pieno rispetto dei diritti di difesa riconosciuti dalla legislazione universale della Chiesa.

    In tutti i casi la decisione di dimissione è presa dal Moderatore generale, sentito il parere del Consiglio internazionale della Comunità, e del Consiglio della Fraternità di Gesù quando si tratti di un membro consacrato nella Fraternità.

    La dimissione pone fine ai diritti e agli obblighi derivanti dallo status di membro della Comunità.

    Il membro dimesso ha diritto di esercitare ricorso contro la decisione di dimissione davanti al Dicastero competente, ai sensi del diritto universale della Chiesa.

    I membri della Comunità che la lascino legittimamente, o che siano stati dimessi legittimamente, non possono reclamare niente per il lavoro svolto nella Comunità.
    Ma la Comunità si impegna a mantenere l'equità e la carità evangelica verso il membro separato.

IX. – ASSISTENTE ECCLESIASTICO

53. L'Assistente ecclesiastico della Comunità dell'Emmanuele è nominato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita (c. 317 § 1 CIC) sentito il Moderatore generale. Il suo mandato è di cinque anni, rinnovabile quattro volte consecutive. Deve avere ottenuto il preventivo accordo del suo Ordinario (c. 317 § 1 CIC).

54. L'Assistente ecclesiastico assiste la Comunità e la Fraternità in modo particolare stimolando la vita sacramentale, la santificazione, la formazione teologica, biblica e spirituale, lo spirito di evangelizzazione secondo il carisma proprio e la fedeltà alla Chiesa e alle sue diverse tradizioni rituali. Non partecipa al governo.

X. – PATRIMONIO E GESTIONE DELLA COMUNITÀ

55. La Comunità dell'Emmanuele, associazione pubblica di fedeli dotata di personalità giuridica, è proprietaria dei beni che acquista, e li amministra secondo i fini statutari, sotto la alta direzione del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, al quale deve rendere conto annualmente della propria amministrazione, conformemente al c. 319 CIC.

    L'acquisto, l'amministrazione e l'alienazione dei beni temporali di cui la Comunità è proprietaria sono sottoposte al rispetto dei canoni relativi ai beni ecclesiastici, conformemente al c. 1257 CIC.

    Il Moderatore generale amministra i beni temporali della Comunità dell'Emmanuele con l'assistenza di un Consiglio per gli affari economici. Questo organo è composto dall'economo, da un membro del Consiglio internazionale e da tre membri della Comunità esperti in ambito economico e finanziario, nominati dal Moderatore generale con l'accordo del Consiglio (cfr. cc. 1279-1280 CIC). Il suo ruolo è di assistere il Moderatore generale e l'economo nella gestione dei beni, e di dare pareri al Consiglio internazionale sulle questioni economiche e finanziarie.

    Il patrimonio della Comunità dell'Emmanuele è al servizio della sua missione, vissuta in comunione dai membri di tutti gli stati di vita.

56. Ogni membro conserva la proprietà e la gestione dei beni personali.

57. Ogni membro si impegna, in funzione delle proprie facoltà e dei propri oneri, e con un contributo volontario:

    1. a partecipare alle spese della vita comune quando richiesto (residenza comune per esempio);

    2. a sostenere la vita della Comunità e le sue attività, e a contribuire, se può, alle iniziative missionarie, apostoliche e caritative della Comunità.

58. Il servizio reso alla Comunità dai membri chierici è oggetto di una remunerazione da parte della Comunità.

59. In caso di scioglimento o di soppressione (cfr. c. 320 CIC), il patrimonio residuo della Comunità sarà assegnato dal Consiglio a una persona giuridica pubblica

centrata sull'Eucarestia e con fine apostolico analogo, cioè essenzialmente missionaria e fedele alla Chiesa cattolica, apostolica e romana, con il consenso del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.

XI. – MODIFICA DELLO STATUTO

60. Lo Statuto può essere tradotto, la versione francese è quella normativa.

    Le modifiche apportate al presente Statuto dovranno essere approvate dai Consigli della Comunità e della Fraternità riuniti, a maggioranza dei due terzi, sentito il parere del Comitato consultivo internazionale, poi sottoposti all'approvazione del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, in applicazione del c. 314 CIC. Le modifiche di una disposizione dello Statuto della Comunità dell'Emmanuele relativa ai chierici dovranno ugualmente essere approvate nel rispetto della procedura prevista all'articolo 40 dello Statuto dell'Associazione clericale della Comunità dell'Emmanuele.

XII. – DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Per le elezioni del 2018 i membri del Consiglio internazionale che abbiano fatto uno o due mandati di tre anni saranno rieleggibili per un solo mandato di cinque anni.

Conforme all'originale depositato negli archivi del Dicastero
Città del Vaticano, 15 agosto 2017

Mons. Miguel Delgado Galindo
Delegato del Prefetto